

XIX legislatura

**A.S. 1415:**

**“Disposizioni in materia di economia dello spazio”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2025

n. 231



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1415: “Disposizioni in materia di economia dello spazio” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL231, marzo 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	1
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI .....	1
TITOLO III IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI .....	7
TITOLO IV RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO	8
TITOLO V MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO.....	11
Capo I PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE .....	11
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI .....	15



## PREMESSA

Il testo in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, è corredato di RT, inerente al testo originario ma sostanzialmente ancora utilizzabile, e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

L'**articolo 1 (Accesso allo spazio extra-atmosferico)** individua nella regolamentazione dell'accesso allo spazio da parte degli operatori e nella promozione degli investimenti le finalità dell'intervento normativo in esame.

L'**articolo 2 (Definizioni)** introduce le definizioni utili ai fini dell'applicazione della legge, specificando i concetti fondamentali ai fini della chiara comprensibilità della stessa. Tra l'altro "Autorità responsabile" è identificata nel Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata; "Agenzia" è l'Agenzia spaziale italiana; "COMINT" il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

## TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

L'**articolo 3 (Ambito di applicazione)** individua l'ambito di applicazione del presente Titolo nelle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità, nel territorio italiano, nonché nelle attività spaziali condotte da operatori nazionali in territorio diverso da quello italiano.

**La RT annessa al DDL iniziale** afferma che i suddetti articoli hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'**articolo 4 (Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali)** prevede che le attività spaziali siano soggette ad autorizzazione. La citata autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo<sup>1</sup>. L'autorizzazione non è prevista qualora l'attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale. In assenza di trattato internazionale, l'Autorità responsabile può riconoscere, a domanda dell'operatore l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente provvedimento. Il riconoscimento è subordinato al versamento di un contributo non superiore al 50% di quello richiesto per l'autorizzazione rilasciata a livello

---

<sup>1</sup> Il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

nazionale. Si prevede, infine, che le somme derivanti dal summenzionato contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per l'economia dello spazio<sup>2</sup>.

**La RT**, relativa al testo originario del provvedimento, non modificato dalla Camera dei deputati, ribadisce il contenuto delle norme specificando che le somme rimborsate come costo dell'istruttoria saranno assegnate direttamente all'Agenzia, in considerazione dell'attività svolta, e a titolo di entrate proprie, secondo le modalità disciplinate da successivo decreto previsto all'articolo 13 del provvedimento in esame.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'**articolo 5 (Requisiti oggettivi per l'esercizio di attività spaziali)** stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento di determinati requisiti oggettivi, attinenti alla sicurezza dell'attività spaziale in tutte le sue fasi e i suoi aspetti, alla resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto a determinate categorie di rischi nonché alla sostenibilità ambientale della stessa.

L'**articolo 6 (Requisiti soggettivi generali)** identifica i requisiti soggettivi (di condotta, professionali, finanziari ecc.), che devono coesistere unitamente ai requisiti oggettivi di cui all'articolo precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

**La RT** afferma che le istruttorie relative agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono poste a carico dell'ASI, e verranno svolte sulla base degli studi, analisi e autodichiarazioni dell'operatore istante. Sul punto il regolamento attuativo fornirà indicazioni sulle concrete modalità istruttorie, e sull'eventuale ruolo degli enti statali competenti in materia ambientale. In ogni caso le valutazioni istruttorie potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che l'articolo 6 ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe acquisita conferma che l'attività istruttoria di cui all'articolo 5 possa essere svolta avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali)** prevede che la richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'ASI. Quest'ultima provvede, entro sessanta giorni, all'accertamento dei requisiti necessari, anche effettuando accessi o ispezioni (comma 1)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Fondo di cui all'articolo 23 del presente provvedimento.

<sup>3</sup> In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.

Il comma 2 permette all'Agenzia o all'Autorità responsabile di chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine previsto dal successivo comma 6 per la decisione sulla domanda di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di esito negativo della summenzionata verifica, l'Agenzia ne comunica l'esito all'Autorità responsabile, che adotta il relativo provvedimento comunicandolo tempestivamente al richiedente.

Il comma 4 prevede che, qualora l'esito risulti positivo, gli atti siano trasmessi all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Quest'ultimo, integrato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge l'istruttoria. Durante l'istruttoria il COMINT può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge n. 124 del 2007, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 5 dispone che, nel caso in cui il COMINT non ritenga sussistenti le ipotesi per cui è previsto il diniego dell'autorizzazione, lo stesso procede alla formulazione della proposta di autorizzazione, contenente i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche, all'Autorità responsabile.

Il comma 6 dispone che, nel caso in cui il COMINT ritenga sussistente una delle cause di diniego ovvero una delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 7 stabilisce che in ogni caso la decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 8 individua nei seguenti i casi nei quali l'autorizzazione è negata:

- se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;
- se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
- se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

Il comma 9 prevede che il provvedimento di autorizzazione indichi: i diritti e gli obblighi dell'operatore; le eventuali prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio; il termine entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività; la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21, comunque prima dell'inizio dell'attività spaziale autorizzata; la durata dell'autorizzazione. Quest'ultima può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Il comma 10, infine, integra la composizione del COMINT con un componente indicato dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

**La RT**, relativa al testo originario del provvedimento, sostanzialmente invariato dopo l'esame della Camera dei deputati, ribadisce il contenuto delle norme e rappresenta che

per gli aspetti di competenza dell’Agenzia, pur trattandosi di un procedimento autorizzativo inedito, lo stesso ha ad oggetto accertamenti di natura tecnica già svolti dall’Agenzia nell’ambito delle sue competenze, come stabilito non solo dal decreto legislativo n. 128 del 2003 ma anche dal proprio statuto. Precisa, altresì, che l’Agenzia ha già a disposizione professionalità di elevata competenza sufficienti all’attività richiesta poiché è dotata al suo interno anche di un comitato tecnico-scientifico con compiti consultivi nei confronti del Consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell’attività dell’Agenzia. Sul volume di attività che l’Agenzia dovrà gestire, la RT sottolinea che la stima della crescita di lanci a livello globale non è semplice da eseguire ed è soggetta a continue valutazioni ed aggiornamenti, con un importante livello di alea tra previsioni ed effettiva consuntivazione del numero di satelliti lanciati/lanci effettuati. Ciò premesso, tenuto conto che a livello globale i lanci totali dell’anno sono stati 98, si presume che le richieste di autorizzazione a livello nazionale, trattandosi di un campo inedito, potranno essere al massimo di qualche decina. Pertanto i relativi adempimenti potranno essere svolti in assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell’ente, e sono fronteggiabili nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell’Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L’articolo 8 (Modifica dell’autorizzazione per ragioni sopravvenute) disciplina la modifica dell’autorizzazione per ragioni sopravvenute, da effettuarsi sulla base della medesima procedura prevista per il rilascio ma con termini dimezzati. È parimenti dimezzato il contributo di cui all’articolo 4, comma 3 (comma 1). Il comma 2 prevede che, al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente, la stessa Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, possa modificare i termini e le condizioni dell’autorizzazione ovvero procede alla sua revoca o al suo annullamento<sup>4</sup>. Per tale fattispecie non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento e possono essere applicate le prescrizioni per la prosecuzione o l’interruzione dell’attività spaziale in condizioni di sicurezza.

**La RT** assicura che si tratta di attività che non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell’Autorità. La stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che al successivo articolo 13 si chiarisce che con Dpcm attuativo si stabiliranno i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a

---

<sup>4</sup> Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

carico dei richiedenti anche per i procedimenti di richiesta di modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, nulla da osservare.

**L'articolo 9 (Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)** disciplina i casi in cui l'Autorità responsabile può sospendere, far decadere o revocare l'autorizzazione, prevedendo che gli oneri derivanti siano posti a carico dell'operatore coinvolto (comma 4).

**La RT** assicura che si tratta di attività che non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell'Autorità, la quale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**L'articolo 10 (Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale)** prevede che l'Autorità responsabile autorizzi il trasferimento delle attività spaziali ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali già sottoposte ad autorizzazione, sulla base di una procedura che ricalca quella di cui all'articolo 7, ma con termini e importo del contributo dimezzati.

**La RT** afferma che, per gli aspetti di competenza dell'Autorità e dell'Agenzia, non si riscontrano oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**L'articolo 11 (Autorità di vigilanza)** individua l'Agenzia spaziale italiana (Agenzia) quale autorità preposta alla vigilanza sulle attività condotte dagli operatori spaziali, sentito il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007, per gli aspetti di relativa competenza, per assicurarne la conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali (comma 1). Il comma 2 dispone che l'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività. L'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, e sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della legge n. 241 del 1990.

Il comma 3 stabilisce che l’Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all’articolo 14 del codice della protezione civile, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

Il comma 4 stabilisce che l’operatore e il proprietario dell’oggetto spaziale cooperano con l’Agenzia. A tale fine, questi forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2. Infine, il comma 5 prevede che l’operatore spaziale comunichi all’Agenzia con almeno 30 giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all’Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

**La RT** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le attività di vigilanza, collocandosi ampiamente nella nuova ottica di impulso da parte dell’Agenzia, non necessitano di interventi di sorta, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell’ente e sono fronteggiabili nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell’Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, apparendo in linea con comportamenti adottati in concreto dall’Agenzia.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L’articolo 12 (**Sanzioni amministrative e penali**) reca l’apparato sanzionatorio per violazioni inerenti all’ostacolo dell’attività di vigilanza. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l’economia dello spazio nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**La RT** assicura che all’attività correlata all’irrogazione delle sanzioni l’Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trattandosi poi di sanzioni non previste a legislazione vigente, la RT afferma che la loro destinazione a finalità di spesa non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L’articolo 13 (**Disposizioni attuative**) contiene indicazioni circa le disposizioni attuative, demandando la definizione delle norme tecniche e del procedimento per l’accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel novero dell’oggetto dei suddetti DPCM rientra anche la definizione dell’importo del contributo dovuto per il rilascio dell’autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonché delle modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell’attività spaziale o della

dimensione economica dell'operatore. Inoltre demanda a un ulteriore DPCM la definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'articolo 14 (**Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali**) dispone che l'ASI, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

**La RT** afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assenza di un impatto finanziario deriva dalla circostanza che le funzioni attribuite possono attuarsi mediante l'utilizzo delle risorse e dei mezzi organizzativi dell'Agenzia disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **TITOLO III IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI**

L'articolo 15 (**Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico**) prevede e disciplina l'immatricolazione presso il Registro nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico per tutti gli oggetti per i quali l'Italia risulta Stato di lancio. Il comma 4 prevede che l'ASI curi la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale, che è pubblico e consultabile per via telematica. Ai sensi del comma 5 l'ASI comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 153 del 2005.

**La RT** afferma che per le attività poste a carico dell'Agenzia, la stessa provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare sia in merito alla custodia e all'aggiornamento del Registro nazionale, alla luce di quanto asserito dalla RT e del fatto che tali attività sono già affidate all'Agenzia ai sensi della legge n. 153 del 2005, sia in merito alla sostenibilità dei compiti affidati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, atteso che, come

confermato anche dalla rappresentante del Governo<sup>5</sup>, essi risultano già svolti a legislazione vigente dal citato dicastero sulla base della Convenzione, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 153 del 2005, ora abrogato dall'articolo 29.

L'**articolo 16 (Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico)** individua le informazioni che l'operatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ai fini dell'immatricolazione, tra le quali quelle del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

**La RT** sottolinea la natura ordinamentale della disposizione, pertanto insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'**articolo 17 (Registro complementare)** prevede il mantenimento da parte dell'Agenzia di un Registro complementare per l'iscrizione delle annotazioni relative a un oggetto spaziale di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà. Inoltre indica le informazioni che il suddetto operatore comunica all'Agenzia, entro 30 giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprietà dell'oggetto spaziale.

**La RT** afferma che si tratta di attività che non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa degli uffici dell'Agenzia, e non comportano quindi maggiori o nuovi oneri, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **TITOLO IV RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO**

L'**articolo 18 (Responsabilità civile)** disciplina la responsabilità dei danni causati a terzi nell'ambito dell'esercizio dell'attività spaziale autorizzata prevedendo che l'operatore sia direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni spaziali condotte. L'operatore risponde del danno sino al limite del massimale della copertura assicurativa, ossia non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro, ovvero in misura non inferiore a 20 milioni nel caso in cui l'operatore persegua esclusive finalità di ricerca ovvero sia qualificato come *start-up* innovativa (vedi articolo 21). Il beneficio del limite appena espresso decade qualora l'operatore abbia violato gli obblighi previsti dal provvedimento

---

<sup>5</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 marzo 2025, pagina 54.


di autorizzazione o l'obbligo di copertura assicurativa, oltre che nei casi in cui abbia cagionato il danno con dolo o colpa grave. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'articolo 19 (Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali) prevede che qualora lo Stato italiano sia chiamato a rispondere, nei confronti di uno Stato straniero, dei danni causati da oggetti spaziali in virtù delle convenzioni internazionali, eserciti l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore che ha cagionato il danno entro 24 mesi dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria. La disposizione consente il recupero degli importi corrisposti dallo Stato in attuazione delle convenzioni internazionali (ed in particolare della "Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali", firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972). In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, la suddetta azione di rivalsa è esercitata fino al limite dei massimali di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4 (violazione degli obblighi, dolo o colpa grave dell'operatore responsabile).

**La RT** afferma che si tratta di importi che, antecedentemente alla entrata in vigore della legge, venivano versati dallo Stato (nei casi in cui l'Italia, rivestita della qualifica di Stato di lancio, fosse stata chiamata a rispondere di un danno causato ad un cittadino estero) senza possibilità di recupero. Sul punto evidenzia che i lanci effettuati da Stati europei non hanno sino a ora mai provocato vittime o danni a cose terze, quanto piuttosto la (sola) perdita del carico pagante il lancio (vedi figura seguente).



**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'articolo 20 (**Danni causati sul territorio italiano da Stati di lancio stranieri**) dispone che le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 426 del 1976, o di altre norme internazionali, possono presentare denuncia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio, le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano, nonché le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile (per cui il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze attribuibili all'azione del danneggiato).

**La RT** afferma che l'articolo riprende, ampliandole e meglio specificandole, le disposizioni già contenute nella legge n. 23 del 1983 – la quale è abrogata dalla presente legge – di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972. La disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

L'articolo 21 (**Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria**) impone la stipula di una garanzia assicurativa o finanziaria per la copertura dei danni causati da oggetti spaziali per un'attività spaziale autorizzata, stabilendone i massimali: in linea generale 100 milioni di euro per ciascun sinistro, riducibili, sulla base di fasce di rischio a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come *start-up* innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro. Le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria possono offrire tali coperture sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità. E' prevista l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. Dopo aver disciplinato alcuni aspetti tipicamente civilistici, l'articolo conclude che l'assicuratore ha azione di

rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato, nel caso sussista una causa di risoluzione o di nullità del contratto avente effetto retroattivo, ovvero in caso di danno derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

**La RT** sottolinea che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'individuazione del massimale assicurativo si è tenuto conto della stima dei danni da "sinistri spaziali" anche sulla base di serie storiche globali. Si è già precisato, a commento dell'articolo 19, che i lanci effettuati da Stati europei non hanno sino a ora mai interessato vittime, né provocato danni a cose terze, quanto piuttosto la (sola) perdita del carico pagante il lancio. Del resto, la congruità dell'approccio in relazione al massimale è corroborata da quanto disposto dalla legislazione francese, che fissa il tetto della responsabilità tra i 50 ed i 70 milioni di euro, potendo, tuttavia, essere concessa l'esenzione da tale obbligo quando non sia possibile ottenere una garanzia assicurativa e per il periodo in cui i satelliti non mutino la loro posizione orbitale.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni, anche alla luce di quanto riportato dalla RT e del fatto che l'attività di valutazione della stabilità del consorzio di imprese assicuratrici affidato all'IVASS - ente peraltro esterno al perimetro del conto consolidato PP.AA.<sup>6</sup> - rientra nella più ampia attività istituzionale di vigilanza affidata a tale Istituto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012.

## **TITOLO V MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO**

### **CAPO I PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

L'**articolo 22 (Piano nazionale per l'economia dello spazio)** dispone che, al fine di promuovere l'economia dello spazio, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale, il Piano nazionale per l'economia dello spazio, la cui redazione e i cui periodici aggiornamenti sono approvati dal COMINT (commi 1 e 2).

Il comma 3 prevede un orizzonte temporale almeno quinquennale per la programmazione del Piano tenendo conto dei cicli di programmazione comunitaria e dei tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

---

<sup>6</sup> Si ricorda che l'IVASS è finanziato mediante contributi di vigilanza e di gestione a carico di imprese e intermediari operanti nel settore assicurativo, ai sensi degli articoli 335 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Il comma 4 individua il contenuto del Piano, che mira a rilevare i fabbisogni per l'economia dello Spazio, a programmare le risorse stanziata a legislazione vigente (tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato), a definire le sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, a identificare le possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano, a definire i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale e ad elaborare progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.

**La RT** precisa che il contenuto del Piano è limitato a rilevare i fabbisogni per l'economia dello Spazio e a programmare le risorse già stanziata a legislazione vigente. L'articolo ha pertanto natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT e del fatto che il Piano in esame - come sottolineato dalla rappresentante del Governo<sup>7</sup> - ha carattere meramente programmatico.

L'articolo 23 (Fondo per l'economia dello spazio) istituisce al comma 1 il Fondo per l'economia dello Spazio nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.

Il comma 2 destina le risorse del Fondo a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

Il comma 3 dispone che le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto, nel limite massimo del 70% della dotazione del medesimo Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto interministeriale, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat)<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 marzo 2025, pagina 54.

<sup>8</sup> Si rammenta che l'11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico delle Comunità europee, ha preso una decisione relativa al trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti firmati dalle imprese pubbliche nel quadro di partenariati con imprese private. La decisione precisa l'impatto sul deficit/sull'eccedenza pubblica e sul debito pubblico. Eurostat raccomanda che gli attivi legati ad un partenariato pubblico-privato siano classificati come attivi non pubblici e non siano dunque registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche qualora siano realizzate le due seguenti condizioni: 1. il partner privato si assume il rischio della costruzione 2. il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: quello della disponibilità o quello legato alla domanda.

Il comma 4 autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, ad attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3% della dotazione annua del Fondo.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per il 2025, mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per il 2025, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012<sup>9</sup>, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

**La RT annessa al DDL iniziale**, dopo aver ribadito il contenuto dei primi 2 commi, rappresenta che gli strumenti finanziari utilizzabili ai sensi del comma 3 sono caratterizzati dalla presenza di un significativo cofinanziamento da parte delle imprese nel rispetto delle regole EUROSTAT, di cui alla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato (PPP). Secondo questa decisione i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle PP.AA., ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

In relazione al comma 4 la RT fa presente che la scelta della percentuale ivi prevista del 3% si giustifica per il fatto che le valutazioni da effettuare sono estremamente complesse dal punto di vista tecnico ed economico, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di supportare *start-up* che operano sulla base di brevetti concernenti nuove tecnologie o tecniche e modalità di produzione nello Spazio. Le analisi da condurre al fine di vagliare l'efficacia della misura avranno dunque sempre una componente tecnica molto specialistica, che necessiterà dell'apporto scientifico di esperti e consulenti esterni, aggiuntiva rispetto alle consuete valutazioni istruttorie relative alla dimensione e alla qualificazione dell'investimento che caratterizzano le ordinarie misure agevolative. Si consideri, inoltre, che la dotazione del Fondo non è molto ingente, ragion per cui le misure dovranno essere molto selettive e focalizzate, con conseguente incremento dell'attività di studio e analisi preliminare.

La RT ribadisce infine il contenuto del comma 5.

**La Rel. III.** evidenzia poi che il nuovo Fondo di cui al comma 1 si differenzia da quello istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il DPCM 11 giugno 2019 ha ripartito le risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese assegnandole, in parte, al Capitolo 915 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia Spaziale

---

<sup>9</sup> Ai sensi del citato articolo 23, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ha assunto la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile ed è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle specifiche finalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 23.

Europea e la realizzazione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale”. Infatti, mentre i fondi del capitolo 915 hanno la funzione di finanziare gli appalti per la realizzazione di programmi spaziali, il Fondo istituito con il presente disegno di legge si riferisce agli investimenti nello spazio in *partnership* pubblico-privata.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Istituzione del Fondo per l'economia dello spazio presso il MIMIT	S	K	35,0			35,0			24,5		
5	Riduzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del D.L. 83/2012	S	K	-110,0			-35,0			-35,0		

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è configurato come tetto di spesa.

In relazione al fatto che il richiamo operato dal comma 3 alle regole EUROSTAT, sintetizzate dalla RT, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dalle disposizioni sul partenariato pubblico-privato sui saldi di finanza pubblica, non sembrerebbe recare alcuna prescrizione, costituendo appunto un mero richiamo a regole di contabilizzazione, la rappresentante del Governo si è limitata ad affermare che l'applicazione delle regole dell'EUROSTAT si rende necessaria “al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle [...] disposizioni”<sup>10</sup>.

Per quanto attiene ai profili di contabilizzazione riportati dal prospetto riepilogativo, si osserva che gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono pari alla dotazione del Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, mentre sono di ammontare minore in termini di indebitamento netto. Tale differenza è spiegabile con il fatto che le iniziative ammissibili al finanziamento sotto forma di contributi a fondo perduto ammontano al massimo al 70% della dotazione del Fondo, percentuale che corrisponde infatti ai 24,5 milioni di euro contabilizzati per il 2025 in termini di indebitamento netto. La restante parte si riferisce a operazioni che - ove classificate come “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010 - non impattano sull'indebitamento netto.

Nulla da osservare per i profili di copertura strettamente quantitativi, atteso che il Fondo per la crescita sostenibile, iscritto sul capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 546.750.000 euro per l'anno 2025, e che, a

<sup>10</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 marzo 2025, pagina 54.

valere sul predetto capitolo, risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla copertura in esame, ovvero 110 milioni di euro.

In relazione al fatto che si procede ad una riduzione di 110 milioni di euro in termini di SNF, si osserva che tale scelta scaturisce dalla necessità di raggiungere un'adeguata copertura in termini di fabbisogno (35 milioni), da un lato, e dalla contabilizzazione degli effetti finanziari delle operazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, che – a causa del suo carattere rotativo e della natura finanziaria degli interventi posti in essere a valere sulle sue risorse – presenta effetti in termini di competenza economica e cassa pari evidentemente a circa un terzo di quelli contabilizzati sul SNF, dall'altro. Tale ricostruzione è stata confermata dalla rappresentante del Governo<sup>11</sup>, anche se un approfondimento in ordine all'entità della discrasia di effetti fra SNF e indebitamento netto/fabbisogno sarebbe comunque utile.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI**

L'articolo 24 (**Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali**) prevede che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa e stabilendo che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali sia garantito in modo equo e non discriminatorio. Inoltre (comma 3) prevede che nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra siano favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Precisa infine che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti da tali disposizioni sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat riguardo al trasferimento del rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

**La RT annessa al DDL iniziale** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 3 rileva che, ove si faccia ricorso a soluzioni di partenariato pubblico-privato, ciò avverrà nel rispetto delle regole EUROSTAT, di cui alla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato (PPP). Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

**Al riguardo**, in relazione al fatto che il richiamo operato dal comma 3 alle regole EUROSTAT, sintetizzate dalla RT, al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dalle disposizioni sul partenariato pubblico-privato sui saldi di finanza pubblica, non

---

<sup>11</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 marzo 2025, pagina 55.

sembrerebbe recare alcuna prescrizione, costituendo appunto un mero richiamo a regole di contabilizzazione, la rappresentante del Governo si è limitata ad affermare che l'applicazione delle regole dell'EUROSTAT si rende necessaria "al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle [...] disposizioni"<sup>12</sup>.

**L'articolo 25 (Riserva di capacità trasmissiva nazionale)** prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provveda alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese (comma 1).

Il comma 2 destina detta riserva a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del *cloud* nazionale.

Il comma 3 stabilisce che, in coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), promuove:

a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (*geo disaster recovery*);

b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.

Il comma 4, infine, prescrive che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le suddette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT annessa al DDL iniziale** ribadisce il contenuto del dispositivo.

**Al riguardo**, si osserva che sarebbe utile disporre di una quantificazione almeno di massima del costo per lo Stato della costituzione di capacità trasmissiva nazionale, acquisendo altresì indicazioni sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la realizzazione delle finalità in esame.

**L'articolo 26 (Iniziativa per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)** prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri, lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, nonché studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateway* terrestri. Il

---

<sup>12</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 marzo 2025, pagina 54.

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**La RT** puntualizza che gli studi e le correlate ricerche saranno svolti avvalendosi anche di organismi esterni di ricerca e consulenza, quali la Fondazione Ugo Bordoni, oltre che di esperti. La provvista finanziaria che, avuto riguardo all'oggetto e al perimetro degli studi e delle iniziative, si stima congrua, anche alla luce delle pregresse esperienze, è di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per il 2026.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Iniziative per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite	S	C		0,2	0,3			0,2	0,3			0,2	0,3		
3	Riduzione tabella A - MIMIT	S	C		-0,2	-0,3			-0,2	-0,3			-0,2	-0,3		

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e ribaditi dalla rappresentante del Governo<sup>13</sup> circa la congruità degli stanziamenti previsti, che costituiscono comunque limiti massimi di spesa, si osserva che sarebbe comunque utile chiarire il motivo per cui l'attività in questione sarebbe limitata al biennio 2025-2026.

L'articolo 27 (Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali) prevede deroghe al Codice dei contratti pubblici al fine di agevolare l'accesso delle *start-up* innovative e delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. In particolare, tali deroghe prevedono, in caso di appalti non suddivisi in lotti, una riserva, mediante subappalto obbligatorio, di almeno il 10% del valore del contratto riservata alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese. Si prevede, inoltre, la possibilità di includere, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up* innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. Si prevede, altresì, il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite, quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese. Infine, è stabilito che l'importo dell'anticipazione del prezzo sia calcolato in misura pari al 40% sul valore dei contratti di appalto e che tale anticipazione sia corrisposta all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. E' infine esclusa l'applicazione delle suddette disposizioni ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

<sup>13</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 marzo 2025, pagina 55.

**La RT annessa al DDL iniziale** ribadisce che il presente articolo detta norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. Nell’ottica di favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative si prevedono deroghe espresse al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sul punto viene sottolineato che un ruolo di primo piano è svolto dalle tante PMI di settore e attive nei campi più diversi, dall’eliminazione dei detriti spaziali alle tante applicazioni per l’utilizzo dei dati spaziali dall’agricoltura, alla telemedicina e molto altro. Il panorama industriale dello Spazio italiano è, infatti, sempre più costituito da un tessuto di PMI che rappresentano l’80% del comparto. Di queste, circa il 40% sono “Piccole e Medie” mentre il restante 60% è rappresentato da micro-imprese (con un numero di addetti inferiore a 10 e un fatturato al di sotto dei 2 milioni di euro). Molte di queste lavorano in stretta collaborazione con i grandi attori industriali, mentre altre competono individualmente sul mercato internazionale. In Italia vi è una specializzazione nella manifattura spaziale, una filiera che conta 286 imprese, nate dopo gli anni 2000 e di piccole dimensioni (oltre la metà è sotto i 2 milioni di fatturato). Realtà piccole ma iper-specializzate che vanno dalla progettazione *software* alla rielaborazione di dati satellitari passando per la produzione di componenti per i veicoli spaziali e per le telecomunicazioni via satellite. La situazione sopra descritta, ossia la piccola dimensione delle imprese appaltanti (in gran parte *start-up*), ha indotto a innalzare la soglia delle anticipazioni di prezzo che dovranno essere corrisposte dalla stazione appaltante (essenzialmente l’Agenzia spaziale italiana), di modo che sia rimosso un *gap* che spesso condiziona la partecipazione alle gare d’appalto. Tale disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in relazione all’aumento dal 20% finora previsto (articolo 125 del codice dei contratti pubblici) al 40%, che si intende introdurre, della quota anticipata dall’appaltatore (essenzialmente, come riconosciuto dalla stessa RT, l’ASI) alle *start-up* innovative e alle PMI, che potrebbe essere suscettibile di incidere sulle dinamiche di spesa incorporate nei tendenziali a l.v., la rappresentante del Governo ha escluso l’insorgere di “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla determinazione di tali importi si provvederà in sede di stipula dei singoli contratti in materia, nell’ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante”. Si osserva tuttavia che la norma non prevede che l’anticipo sia innalzato fino ad un massimo del 40%, ma che sia pari al 40%, il che non sembrerebbe lasciare margini di discrezionalità in sede contrattuale. Andrebbero pertanto fornite rassicurazioni sul fatto che sia rimodulabile il profilo temporale della decisione di contrarre da parte della pubblica amministrazione o dei successivi pagamenti al fine di compensare la maggiorazione dell’anticipo iniziale.

L'**articolo 28 (Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)** esclude che la presente legge si applichi alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte dal Ministero della difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007. Resta poi ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Infine è esclusa l'applicazione al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 (silenzio-assenso).

**La RT annessa al DDL iniziale** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'**articolo 29 (Abrogazioni)** abroga la legge n. 23 del 1983, che attua la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge n. 153 del 2005 (relativi al Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico).

**La RT** sottolinea che tali abrogazioni scaturiscono da ragioni di coordinamento e di semplificazione del sistema esistente. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'**articolo 30 (Legge penale applicabile)** prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

**La RT annessa al DDL iniziale** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen. 2025

[Nota di lettura n. 219](#)

**A.S. 1322:** "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria

"

[Nota di lettura n. 220](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (**Atto del Governo n. 242**)

Feb. 2025

[Nota di lettura n. 221](#)

**A.S. 1359:** "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA"

"

[Nota di lettura n. 222](#)

**A.S. 1340:** "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 223](#)

**A.S. 1374:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 224](#)

**A.S. 1366:** "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico"

"

[Nota di lettura n. 225](#)

**A.S. 1358:** "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014"

"

[Nota di lettura n. 226](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione (**Atto del Governo n. 246**)

"

[Nota di lettura n. 227](#)

**A.S. 1384:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 228](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (**Atto del Governo n. 250**)

Mar. 2025

[Nota di lettura n. 229](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 248**)